



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

SEDE CENTRALE - 00178 Roma/Capannelle- Via Appia Nuova, 1411
Tel. (06) 79099.1 (centralino) - Fax (06) 79340724
http://www.izslt.it - E-mail: nfo@izslt.it

CHIARIMENTO N. 3

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER ANNI 1 EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – IMPORTO PRESUNTO € 145.000,00

In riferimento alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri - importo presunto € 145.000,00 è stato richiesto il seguente chiarimento:

“la scrivente Bucchioni Studio Sas nella sua qualità di Agenzia di Intermediazione assicurativa plurimandataria, per conto di alcune delle Compagnie che rappresenta interessate alla procedura di cui all’oggetto, è a richiederVi il seguente chiarimento: L’allegato n.2 per la domanda di partecipazione alla gara sembra prescrivere che le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’Art. 80 D.Lgs. 50/2016 vengano rese da ciascuno dei soggetti ivi indicati. Tuttavia, come disciplinato al comma 2 dell’Art. 47 D.P.R. 445/2000 (e come del resto già precisato da Anac con alcuni pareri in merito) le stesse dichiarazioni possono essere rese una sola volta da soggetto munito di potere di rappresentanza per tutti gli stati, fatti e qualità che riguardino se stesso e tutti gli altri amministratori/soggetti interessati di cui egli abbia conoscenza. Attendiamo pertanto formale conferma di quanto sopra”.

In riferimento al chiarimento posto in relazione alla procedura negoziata si rappresenta quanto segue:

Come disciplinato al comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni possono essere rese una sola volta da soggetto munito di potere di rappresentanza per tutti gli stati, fatti e qualità che riguardino se stesso e tutti gli altri amministratori/soggetti interessati di cui egli abbia conoscenza. Per contro l’art. 80 D.Lgs 50/16 prescrive che le cause di esclusione riguardano tutti i soggetti di cui al comma 3 del richiamato articolo.

In attesa di maggiori indicazioni da parte degli organi preposti da emanarsi attraverso apposite linee guida, si autorizza l’invio delle dichiarazioni richieste da parte di soggetto munito di potere di rappresentanza.